



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **92** del 13/06/2017

**“MODIFICHE DELL’ART. 7, COMMA 2, DELLA LEGGE
REGIONALE 4/1/2011, N. 1”**





Codice cifra: SGO/SDL/2017/ 00003

S.D.L. "MODIFICHE AL COMMA 2 DELL' ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4/1/2011, N. 1" –
Relazione.

La materia del trattamento economico spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.N. è disciplinata, a livello nazionale, dal D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., il quale:

- all'art. 1, comma 5, stabilisce che il trattamento annuo del Direttore generale "non può essere superiore a lire trecentomilioni" (pari ad € 154.937,00), che tale trattamento economico "è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni" e che "al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C". Il predetto trattamento economico, inoltre, "può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla Regione".
- all'art. 2, comma 5, stabilisce che "al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprendivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale" e che tale trattamento economico "è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni" e che, in aggiunta, "ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale." Il predetto trattamento economico, inoltre, "può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori".

L'art. 61, comma 14, del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 ha tuttavia stabilito che "a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008".





Successivamente, l'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 ha disposto che: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati"*.

La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 1/2011, si è adeguata al predetto art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, disponendo all'art. 7 che:

"1. La Regione Puglia, con il presente titolo, si adegua a quanto previsto dagli articoli 6 e 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in osservanza e per il conseguimento degli effetti di quanto stabilito nel comma 20 dell'articolo 6.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai suoi enti strumentali, nonché agli enti del Servizio sanitario. Alle medesime disposizioni si adeguano le società interamente partecipate dalla Regione Puglia".

Conseguentemente, l'art. 8, comma 1, della stessa Legge Regionale n. 1/2011 stabiliva che *"a partire dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità, comunque denominate, corrisposte dalla Regione Puglia ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di qualsiasi tipo sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi in godimento al 30 aprile 2010. Gli importi come innanzi ridotti non possono essere incrementati sino al 31 dicembre 2013"*.

Posto che originariamente l'operatività della decurtazione del 10% delle indennità e compensi di cui alla L. 122/2010 avrebbe dovuto cessare al 31/12/2014, ma che con successivi provvedimenti normativi, da ultimo con D.L. n. 244/2016 convertito in L. n. 19/2017, è stata prorogata fino al 31/12/2017.

Considerato tuttavia che:

- l'applicazione della decurtazione del 10% delle indennità e compensi di cui alla L. 122/2010 si configura – stando alla lettera dell'art. 6, co. 20 – come strumento discrezionale delle Regioni finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, e non come adempimento obbligatorio *ex lege*;
- nel "Programma Operativo 2016-2018", inviato al Ministero della Salute in data 21/4/2017 e da quest'ultimo acquisito tramite Sistema SIVEAS in pari data giusto prot. 74-A, sono peraltro contenuti specifici interventi di rifunzionalizzazione e razionalizzazione della spesa sanitaria, che hanno consentito già per il 2016 la garanzia dell'equilibrio economico del S.S.R. e che puntano a garantire il mantenimento del medesimo equilibrio economico anche per il biennio 2017-2018.

Tenuto conto altresì delle difficoltà applicative in materia di trattamento economico dei Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R. derivanti dal combinato





disposto degli artt. 1, co. 5, e 2, co. 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., dell'art. 61, co. 14 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e dell'art. 6, co. 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, di seguito sinteticamente rappresentate:

- L'applicazione della decurtazione sui compensi del 10% di cui alla L. 122/2010 – peraltro attualmente cumulato con la decurtazione del 20% di cui alla L. 133/2008 – determina un trattamento economico per i Direttori generali del S.S.R. pari ad € 111.555,00 e, conseguentemente, pari ad € 89.244,00 per i Direttori Amministrativi e Sanitari.
- Tale trattamento economico non consente il rispetto delle disposizioni dell'art. 2, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995, in base al quale *“al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa”*, considerato che il trattamento economico dei Direttori di Dipartimento delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia si attesta su valori annui medi compresi fra € 130.000 ed € 150.000.
- Ciò ha peraltro determinato l'insorgere di numerosi contenziosi contro la Regione Puglia da parte di ex Direttori generali, amministrativi e sanitari, che si sono rivolti all'autorità giudiziaria per il riconoscimento dell'illegittimità della decurtazione stessa.

Tenuto conto inoltre dell'introduzione da parte del legislatore, con l'art. 1 del D.Lgs. n. 171 del 4/8/2016, di un unico Elenco Nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere ed altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, il mantenimento da parte della Regione Puglia della decurtazione del 10% delle indennità e compensi di cui alla L. 122/2010 relativi ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. verrebbe a determinare una sperequazione rispetto alle altre Regioni italiane, considerato che nella maggior parte delle Regioni ai Direttori Generali è attribuito il compenso massimo previsto dall'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. pari ad € 154.937,00 , cui non viene applicata alcuna decurtazione.

L'effetto perverso, in caso di trattamento economico sperequato fra una Regione e l'altra, potrebbe essere quello di disincentivare la disponibilità a ricoprire l'incarico in Puglia da parte dei candidati (o almeno di quelli con più esperienza e maggiori possibilità di collocazione altrove) inseriti nell'elenco nazionale di idonei, penalizzando in tal modo la qualità della direzione delle Aziende ed Enti del S.S.R. pugliese.

Per quanto sopra si propone pertanto la modifica dell'art. 7, comma 2, della Legge Regionale n. 1 del 4/1/2011, prevedendo per il trattamento economico dei Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale un'espressa deroga rispetto all'applicazione della riduzione dei compensi di cui all'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010.

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, né tantomeno nella fattispecie di cui all'art. 38 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele Emiliano)





REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

Codice cifra: SGO/SDL/2017/ 00003

S.D.L.: "MODIFICHE DELL'ART. 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 4/1/2011, N. 1"

Art. 1

Il comma 2 dell'art. 7 della Legge Regionale 4/1/2011, n. 1, è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai suoi enti strumentali, nonchè alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Alle medesime disposizioni si adeguano le società interamente partecipate dalla Regione Puglia.

2-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, la riduzione dei compensi di cui all'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 non opera nei confronti dei Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale".

